

**IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA**

**nelle funzioni di TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:

Dott.ssa R. Castrogiovanni……….Presidente

Dott.ssa E. Seminara………..Mag. di sorveglianza

Dott.ssa M. Laudani …………Comp. Priv.

Dott. A. Arculeo ……...……Comp. Priv.

in esito all’udienza dell’11 novembre 2021 ove è intervenuto il Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale Dott.ssa ………….., ha emesso il seguente

**PROVVEDIMENTO**

Vista l’istanza di **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** con oggetto l’ammissione a misure alternative al carcere per scontare la pena di cui al provvedimento n. SIEP … emesso dalla Procura in sede il 10/09/2021;

Sentiti all’udienza odierna il Procuratore e il difensore;

Osserva preliminarmente quanto segue.

In base al provvedimento SIEP sopra citato emerge che a carico del predetto istante risultano allo stato eseguibili due sentenze definitive di condanna: la n. ….. (passata in giudicato il ….), emessa dal tribunale penale ordinario per reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti, consumato dal **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** nella maggiore età, e la sentenza n. ….. emessa dal GUP presso questo Tribunale, e divenuta definitiva il …………, di condanna per reati di rapina e porto illecito di armi.

La circostanza del passaggio in giudicato in tempi più recenti della sentenza emessa da questo Tribunale con riferimento a reati commessi dal **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***nella minore età ha determinato la competenza della Procura Minorile ad emettere il provvedimento di cumulo.

Resta tuttavia il dato oggettivo dell’*unicità* del rapporto esecutivo in capo al medesimo soggetto, **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***.

A tale elemento deve corrispondere l’unicità dell’autorità giurisdizionale con funzioni di sorveglianza che valuti le modalità dell’esecuzione della pena, che è complessiva e quindi unica.

Tale autorità potrebbe coincidere con quella minorile qualora l’interessato avesse iniziato a scontare la pena per il reato commesso nella minore età, in applicazione dell’art. 10 comma 1 d.lvo 121/2018 che ammette la possibilità di attrazione della competenza al magistrato di sorveglianza minorile (e al Tribunale minorile di sorveglianza) anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età dal medesimo soggetto, il quale sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità.

Nel caso di specie il **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** si trova invece collocato presso struttura protetta (cooperativa in ……, provincia ……)) in forza di un provvedimento cautelare dell’autorità giudiziaria penale ordinaria, con riferimento ad altro reato commesso nella maggiore età.

A questo punto, considerata l’assenza di provvedimenti sull’esecuzione del reato commesso nella minore età, si reputa che l’unica magistratura competente a modulare e seguire l’esecuzione dell’unica pena a suo carico debba essere la magistratura ordinaria.

Si condivide l’orientamento della Corte di Cassazione sul punto espresso in numerose sentenze (v. per tutte le pronunce della Cassazione n 4050 del 31/05/2000, n. 2681 del 2011, 282 del 1999, 461 del 1993, 1107 del 24/09/1976; n.436 del 15/06/1974) che rappresentano come nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà personale per fatti commessi durante la maggiore età, le funzioni della magistratura di sorveglianza devono spettare al Tribunale di sorveglianza ordinario, in quanto non esiste nessuna norma del sistema processuale o dell'ordinamento penitenziario che consenta la "perpetuatio jurisdictionis" del Tribunale per i minorenni (cfr. Cass., Sez. I, 4.2/4.3.1993, confl. comp. in proc. Campochiaro; 12.1/4.3.1999, P.M. in proc. Serra) e in quanto l’unicità del rapporto esecutivo pone l’esigenza di individuare anche un unico Tribunale (e magistrato) di sorveglianza che valuti le modalità di esecuzione della pena (e verifichi l’andamento del percorso alternativo eventualmente attivato, valutando altresì i presupposti per la concessione dei benefici via via richiesti dal condannato).

Tale unica autorità giudiziaria va fatta coincidere di regola con quella ordinaria, tenendo conto che comunque al compimento del 25° anno del soggetto cesserebbe la competenza della magistratura minorile (ai sensi dell’art. 3 DPR 448/88).

Qui si osserva che tale orientamento è da ritenersi integralmente confermato anche dopo l’entrata in vigore della speciale disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni o infraventicinquenni condannati per reati commessi nella maggiore età (contenuta nel decreto legislativo 02/10/2018 n. 121), nei casi in cui, come in quello di specie, l’esecuzione di condanne per reati commessi nella minore età non abbia ancora avuto inizio.

Infatti, la norma speciale contenuta nell’art. 10 d.lvo 02/10/2018 n. 121 per consentire, in via eccezionale, la “perpetuatio jurisdictionis” del Tribunale per i minorenni, richiede che l’esecuzione sia già iniziata e possa quindi “*proseguire* secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni”, per potersi estendere al nuovo titolo (condanne per reati commessi nella maggiore età) dietro provvedimento in tal senso emesso dal magistrato di sorveglianza minorile, “tenuto conto del *percorso educativo in atto* e della gravità dei fatti oggetto di cumulo”.

Si ribadisce che l’odierno istante è invece allo stato libero (ossia non sottoposto a trattamento o percorso educativo né presso IPM né entro una misura penale di comunità) rispetto al reato commesso nella minore età (foriero della condanna compresa nel provvedimento di cumulo insieme con quella riportata per il detto reato commesso dopo il compimento dei 18 anni).

Pertanto, si provvede preliminarmente e definitivamente come segue, col rilevare l’incompetenza funzionale di questo Tribunale, indicando il Tribunale di sorveglianza ordinario come A.G. competente a decidere sulle modalità di esecuzione della complessiva pena di cui al provvedimento n. …………. SIEP emesso dalla Procura in sede a carico di **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***, condannato per un reato commesso da minorenne e successivamente raggiunto da altra condanna, definitiva e ancora non eseguita, per reati commessi nella maggiore età, senza che, con riferimento al reato commesso da minorenne l’esecuzione della pena abbia ancora avuto inizio.

P.Q.M.

**DICHIARA l’incompetenza del Tribunale per i minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza a provvedere sull’istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione in carcere avanzata da** **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* e in atto collocato in via cautelare per reati commessi nella maggiore età presso la cooperativa ………..), indicandosi come Tribunale competente il Tribunale ordinario di sorveglianza di Palermo**.

**MANDA** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza inclusa la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza ordinario di Palermo.

Così deciso in Catania l’11/11/2021.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA IL PRESIDENTE